

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 185

del 6.5.2004

O G G E T T O

Consiglio di Stato. Ricorso in appello della Confesercenti Provinciale di Bari c/ Regione Puglia, Comune di Molfetta, Provincia di Bari e Alfa 1 srl per la riforma della sent. N.632/03 resa dal TAR Puglia-Bari (Apertura Centro Commerciale "OUT LET").

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 10.5.2004  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.186 del 30.04.2002, affidava il patrocinio al Prof. Francesco Paparella per la rappresentanza nel giudizio amministrativo n.561/2002 R.G., instaurato – a cura dell’Avv. Giacomo Valla - dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia Bari – dalla Confesercenti Provinciale di Bari c/ il Comune di Molfetta, la Provincia di Bari e la Alfa 1 s.r.l., inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione e del verbale della conferenza di servizi del 22.02.2002, tenutasi a norma dell’art.8 L.R. n.245/99 (con atti consequenziali e connessi), con i quali si approvava il progetto e si accoglieva la domanda per l’apertura di una grande struttura di vendita nel Comune di Molfetta, denominata Centro Commerciale “OUTLET”, nell’ambito del Parco Permanente Attrezzato di Molfetta su suoli compresi nel piano del Consorzio ASI;
- La V Sez. del Consiglio di Stato, adito dalla Confesercenti Provinciale per la riforma dell’ordinanza n.365/2002, resa inter partes, con la quale la II Sez. del TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare posta, con ordinanza n.2594 del 25.05.2002, considerato che sotto il profilo della legittimazione attiva, non era dimostrato né enunciato un interesse della ricorrente all’impugnazione degli atti in questione, respingeva l’appello;
- Il TAR Puglia – Bari – esprimendosi nel merito del ricorso proposto in I grado, con sentenza n. 632 del 07.02.2003, lo ha dichiarato inammissibile;
- Il Prof. Paparella, con missiva prot. n.30142 del 03 luglio 2003, come integrata con nota del 19.04.2004, ha comunicato - trasmettendo copia dell’atto - che la Confesercenti Provinciale di Bari ha notificato presso il suo domicilio il ricorso in appello, dalla stessa proposto dinanzi alla V Sez. del Consiglio di Stato (iscritto al R.G. n. 6264/2003) per la riforma della detta sentenza n.632/2003 resa inter partes dalla II Sez. del TAR, segnalando che la stessa ricorrente ha presentato al Giudice di appello istanza di prelievo e che, quindi, è assai probabile che l’udienza per la discussione del merito venga fissata a breve; pertanto, al fine di non vanificare il risultato utile già conseguito, ha suggerito di provvedere, con opportuna tempestività, alla costituzione in giudizio della P.A.;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal legale difensore, risultando la pretesa destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, necessario resistere anche nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Confesercenti Provinciale di Bari per l’annullamento dell’ordinanza n.632/2003 Reg. Ord., resa dalla II Sez. del TAR Puglia – Bari sul ricorso n.561/2002 R.G., al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente al Prof. Francesco Paparella da Bari, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico al Prof. Francesco Paparella, con studio in Bari, alla Via Venezia n. 14, per la rappresentanza nel giudizio instaurato con ricorso in appello (R.G. n. 6264/2003) dinanzi alla V Sez. del Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dalla Confesercenti Provinciale di Bari, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che, giusta delibera di G.C. n.374 del 25.07.2002, in deroga alla disciplina delle liquidazioni ad avvocati difensori, il Prof. Paparella non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari in parcella purchè la stessa sia corredata del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 7) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.